

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO ex artt. 414 c.p.c.

Per la **Prof.ssa GIUSEPPINA PIZZA** (C.F. PZZGPP70L68H931W) nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 28,07,1970 e residente in Via Costantinopoli, n. 207 a Nola (NA) rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente ricorso, dall'Avv. Denis Rosa (C.F. RSODNS72C24D325I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia-Mestre alla Via Torre Belfredo, n. 13/4 (si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di telefax 041-614351 e ai seguenti indirizzi di PEC denis.rosa@venezia.pecavvocati.it)

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*

NONCHE' CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA VENETO**, in persona del Dirigente *pro tempore*

Premesso che:

- la Prof.ssa GIUSEPPINA PIZZA è (rectius era) docente inserita nelle Graduatorie di Istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA di 3^a Fascia **per il profilo professionale guardarobiera** fin dal 2008 e in forza di tale inserimento è stata destinataria di diversi contratti presso l'I.I.S.S. Vendramin Corner di Venezia (DOC. 1); in particolare, l'ultimo contratto individuale di lavoro del quale la ricorrente Prof.ssa Pizza è stata destinataria in qualità di personale A.T.A è stato stipulato con il medesimo Istituto Vendramin Corner nel 2015 per il profilo di guardarobiera proprio, così è dato leggere, perché *“inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A, per il profilo professionale di GUARDAROBIERA”* (DOC. 2: contratto dal 30.03.15 al 30.06.15);

- la ricorrente ha, quindi, partecipato al Bando di Concorso ordinario per titoli per il mero **aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti** provinciali concernenti il profilo professionale di Guardarobiera indetto con Decreto del Direttore Regionale per il Veneto prot. n. 3576/c7C – Guardarobiera/2015 del 23 marzo 2015 (DOC. 3);

- tuttavia, in data 3 giugno 2015 alla ricorrente veniva notificato **il Decreto prot. N. 8930 del 29 maggio 2015** a firma del Dirigente del MIUR – USR per il Veneto **con cui le veniva comunicata**



l'esclusione *“dal concorso ordinario per l'accesso al profilo di Guardarobiera in quanto non in possesso di alcun titolo di studio previsto dall'art. 1 del bando”* (DOC. 4);

- ebbene già da una prima e sommaria lettura di tale provvedimento di esclusione si riscontrano evidenti contraddizioni e difetti di motivazione, posto che tale provvedimento dà apertamente atto che la Prof.ssa Pizza era inclusa:

- Nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III[^] fascia, nella Provincia di Belluno per il conferimento delle supplenze temporanee, redatte ai sensi D.M. 59/2008 per il triennio 2008/2011, per i profili di Guardarobiera, di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
- Nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III[^] fascia, nella Provincia di Venezia per il conferimento delle supplenze temporanee, redatte ai sensi D.M. 104/2011 per il triennio 2011/2014, per i profili di Guardarobiera, di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;
- Nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III[^] fascia, nella Provincia di Venezia per il conferimento delle supplenze temporanee, redatte ai sensi D.M. 717/2014 per il triennio 2014/2017, per i profili di Guardarobiera, di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

- per il provvedimento, qui contestato, risulterebbe che la candidata Prof.ssa Pizza *“all'atto della presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie d'Istituto di III[^] fascia di cui al D.M. 59/2008 **per il profilo di Guardarobiera non risultava in possesso del diploma di qualifica professionale di “Operatore della moda” come prescritto dall'art. 2.5 del D.M. 59/2008**, né risultava inclusa per il medesimo profilo di Guardarobiere nella graduatoria di III[^] fascia di cui al D.M. 55/2008”*;

- risulterebbe quindi accertato, secondo la infondata ricostruzione del MIUR, essa *“non ha e non ha avuto titolo valido per l'inclusione e la permanenza nelle graduatorie di circolo e di Istituto redatte ai sensi dei DD.MM. 59/2008, 104/2011 e 717/2014 per il profilo di Guardarobiere”* per cui se ne è disposta l'esclusione, considerato peraltro che ai sensi dell'art. 1, c. 7 del bando *“coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III[^] fascia vigenti al momento della presentazione della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali graduatorie”*;



- per effetto di quanto sopra, pertanto, è stato disposto il **depenamento** della Prof.ssa Pizza dalle Graduatorie di Istituto di III^ fascia personale ATA per il triennio 2014/2017 nonché la illogica **rideterminazione e decurtazione** del punteggio dalla stessa maturato fino ad oggi con provvedimento prot. N. 3435/CP/C07 (cfr. DOC. 5);

- la ricorrente si trova quindi nella condizione di non poter più essere destinataria, dopo esserlo stata per diversi anni, di contratti per il profilo di Guardarobiera;

- diversamente da quanto pretenderebbe l'Amministrazione, **la Prof.ssa Pizza è invece in possesso di tutti i titoli necessari per la partecipazione al concorso, e per essere inserita a pieno titolo nelle Graduatorie III^ Fascia personale ATA** e in particolare:

- Del Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'a.s. 1987/88 (DOC. 6) che il bando a cui ha partecipato la Prof.ssa Pizza include tra i titoli valutabili;
- Dell'Attestato di Idoneità prot. N. 14876 del 06.02.1996 per **Modellista Cucitrice e Industriale** (DOC. 7) nonché Attestato di Qualifica Professionale ai sensi dell'art. 14 della l. 845/1978 rilasciato il 10.12.1996 dal Centro di Formazione Professionale "A. Meucci" per la Regione Campania (DOC. 8) per **Modellista Sartoriale e Industriale**, rilasciati entrambi, come meglio preciseremo *infra* in punto di diritto, ai sensi dell'art. 14 della l. 28 febbraio 1987, n. 56 ossia dagli organismi e nell'ambito del sistema di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge – quadro sulla formazione professionale";
- **Diploma di Modellista Sartoriale** rilasciato dalla Scuola Nazionale dell'Abbigliamento di Bergamo in data 29.08.1997 (DOC. 9), acquisito sotto la vigenza della norma nazionale di cui alla già citata legge 21 dicembre 1979, n. 845:

titoli tutti dichiarati nelle domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto III^ Fascia, ancorché aggiornate, nonché nella domanda di partecipazione al concorso ed evidentemente idonei per il profilo di Guardarobiera rientrando evidentemente le competenze della guardarobiera in quelle della professione di sarta.

Al riguardo valga evidenziare fin da subito che in spregio alle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 alla ricorrente non è stato comunicato né l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso *de quo* né il preavviso di rigetto, strumenti a mezzo dei quali l'Amministrazione avrebbe potuto avviare anche un sorta di soccorso istruttorio necessario al supporto della propria motivazione conclusiva.



Ciò esposto in punto di fatto, alla ricorrente non rimane altra alternativa che promuovere l'azione giudiziale al fine di contestare il provvedimento di esclusione e di decurtazione del punteggio in parola, ovvero chiederne la disapplicazione e/o annullamento per veder quindi riconosciuto e tutelato il diritto soggettivo al contestuale reinserimento e al recupero del punteggio maturato per i seguenti

MOTIVI

A) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla l. 21 dicembre 1979, n. 845 recante “Legge – quadro sulla formazione professionale” nonché della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Violazione e falsa applicazione del giudicato amministrativo di cui al TAR LAZIO-Roma 9 gennaio-8 agosto 2014, n. 8864 che ha annullamento dell’atto amministrativo generale D.M. 26 giugno 2008, n. 59 nella parte in cui all’art. 2.5, punto E) stabilisce che per l’accesso alla qualifica di guardarobiere occorre il “*Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda*”; Violazione e falsa applicazione del D.M. 14 aprile 1997; Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 e dell’10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio del legittimo affidamento.

Il depennamento della Prof.ssa Pizza dalle Graduatorie di Istituto di III[^] fascia personale ATA per il triennio 2014/2017 e la conseguente rideterminazione e decurtazione del punteggio dalla stessa maturato fino ad oggi origina da un provvedimento di esclusione assunto dall’Amministrazione in maniera del tutto illegittima.

Invero con il il Decreto prot. N. 8930 del 29 maggio 2015 a firma del Dirigente del MIUR – USR per il Veneto l’odierna ricorrente è stata esclusa dal Bando di Concorso ordinario per titoli per l’aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti il profilo professionale di Guardarobiera indetto con Decreto del Direttore Regionale per il Veneto prot. n. 3576/c7C – Guardarobiera/2015 del 23 marzo 2015 in quanto “*all’atto della presentazione della domanda per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di III[^] fascia di cui al D.M. 59/2008 per il profilo di Guardarobiera non risultava in possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore della moda come prescritto dall’art. 2.5 del D.M. 59/2008, né risultava inclusa per il medesimo profilo di Guardarobiere nella graduatoria di III[^] fascia di cui al D.M. 55/2008*”.

Ebbene il D.M. 59/2008 ha previsto (del tutto illegittimamente) all’art. 2.5 quanto segue:

“I titoli di studio per l’accesso ai profili professionali di cui all’art.1, comma 1 sono quelli ridefiniti dall’ipotesi di accordo, sottoscritta il 28.05.2008, relativa alla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 (ndr: del 29



novembre 2007) e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: E) – Guardarobiere: 1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.”

Ora la norma del D.M. 59/2008 citata (norma regolamentare a portata generale) è stata annulla con indubbi effetti *erga omnes* dalla sentenza, **TAR LAZIO-Roma, III-bis, 9 gennaio-8 agosto 2014, n. 8864 (per la cronaca non appellata).**

Nel dettaglio, ad avviso del Giudice Amministrativo, l'**ipotesi di accordo sottoscritta il 28.05.2008** richiamata dal DM 59/2008 e che ha modificato il titolo richiesto per l'accesso al profilo di Guardarobiera, ha, da un lato, apportato una modifica al CCNL del 29.11.2007 (e in particolare alla Tabella B allegata al CCNL 2007), nell'ambito della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del medesimo CCNL, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 62 citato; dall'altro tale ipotesi di accordo/norma contrattuale, peraltro adottata oltre il termine previsto per la sua proposizione, avrebbe, ancora una volta illegittimamente, *“definito il raccordo tra i titoli di studio attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del presente CCNL”* (così art. 62, c. 4).

Ebbene ciò non può essere, ad avviso del Collegio, posto che il valore dell'attestato di qualifica è stabilito da una norma nazionale ossia dall'art. 14 della l. 875/1978 ossia propria da quella norma in forza della quale l'odierna ricorrente ha conseguito il proprio Diploma di Modellista Sartoriale nel 1997 (DOC. 9) nonché i precedenti Attestati di qualifica professionale nel 1996 (DOC. 7 e 8).

Appare quindi evidente come con una norma contrattuale di rango inferiore verrebbe pretermesso il valore del diploma conseguito sotto la vigenza delle leggi del tempo e, pertanto, verrebbe svuotato di contenuto il Diploma medesimo *“oltre che la sua spendibilità nel mondo del lavoro”* (così TAR Lazio-Roma n. 8864/2014). Da qui la definitiva pronuncia di annullamento della norma del bando e la piena ed operante validità della Tabella B allegata al CCNL del 2007 che richiede, per l'accesso alla qualifica di guardarobiere, il possesso del diploma di qualifica specifica rilasciato da istituto professionale come quello in possesso della ricorrente.

Pertanto tale identica illegittimità si è verificata anche nel caso che qui ci occupa e gli effetti della sentenza citata, annullando un atto a valenza generale, devono trovare applicazione anche per rimediare al pregiudizio subito dall'odierna ricorrente.

Invero, fermo in ogni caso il possesso del Diploma di Modellista Sartoriale (DOC. 9) e atteso che le competenze di Guardarobiera rientrano innegabilmente in quelle della professione di sarta, la Prof.ssa Pizza ha ottenuto **due attestati di qualificazione professionale** nel 1996 (uno per Modellista cucitrice e industriale l'altro per Modellista sartoriale e industriale) nonché un **Attestato d'Idoneità all'Insegnamento nel 1994** (DOC. 10). In particolare, l'attestazione di cui al prot. N.



14876 del 06.02.1996 per Modellista Cucitrice e Industriale (DOC. 7) viene rilasciata “ai sensi della l. 56/87 – art. 14” che così dispone:

“14. Accertamento della professionalità - Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la sezione circoscrizionale per l'impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese.”

E' evidente, pertanto, che sempre alla normativa di cui alla l. 845/78 e s.m.i. che occorre fare riferimento in merito alla valenza dei titoli rilasciati, alle istituzioni preposte alla verifica delle professionalità nonché alla strutturazione del complessivo sistema in ambito di formazione professionale.

Giova, quindi, rappresentare che l'art. 14, rubricato “*Attestato di qualifica*”, della l. 845/78 così recita:

“Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle Regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.” E, per finire, l'ultima parte dell'art. 14 stabilisce che: *“Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.”*

Ciò rende, quindi, evidente la necessità di applicare, nel caso che qui ci occupa, un'interpretazione sistemica delle norme di riferimento fin qui citate le quali, ferma in ogni caso la facoltà da parte del legislatore, nel rispetto della gerarchia delle fonti qui violata, di modificare la normativa in materia a seconda delle esigenze del tempo e/o ai fini di razionalizzare una disciplina, non possono sicuramente aver consentito il rilascio di titoli di studio e di attestati di idoneità, validi per l'accesso al mondo del lavoro, senza salvaguardare i titoli e gli attestati già ottenuti sotto la vigenza delle pregresse disposizioni normative.



In questo senso depongono chiaramente ulteriori orientamenti della magistratura amministrativa, che sul punto può considerarsi consolidata.

In particolare, sempre in una casistica attinente il profilo di Operatore della Moda, i giudici hanno rammentato come il D.M. 14 aprile 1997, che definiva i nuovi diplomi di qualifica, all'art. 1 ha previsto, tra l'altro, che la qualifica di *“operatore della moda sostituisce quelle di figurinista, modellista, modellista confezionista industriale, sarta per donna e tessitrice artigiana. L'art. 2 dello stesso DM stabilisce poi espressamente che: “I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento [...] hanno la stessa natura e validità, anche dolo la definitiva entra a regime del nuovo ordinamento nell'a.s. 1997/1998”*”. Tar Campania, II, 25 settembre 2007, n. 8348 nonché Tar Calabria, 7 giugno 2011, n. 824).

Ora considerato che la ricorrente è stata dapprima legittimamente inserita nelle graduatorie in questione (proprio sulla base dei titoli in suo possesso), che in ragione di tale legittimo inserimento ha potuto prestare servizio per il profilo di guardarobiere e che, ciò nonostante, si è vista deperire dalle graduatorie solo a seguito del provvedimento (successivo) qui censurato che ha determinato, peraltro, in ulteriore danno, una decurtazione del punteggio maturato, è consentito a pieno titolo alla prof.ssa Pizza di **invocare un legittimo affidamento in merito ad una posizione consolidata nei confronti della PA**, amministrazione che avrebbe dovuto eventualmente eseguire i dovuti controlli a suo tempo e non a distanza di anni.

E si aggiunga che, in spregio alle disposizioni di cui all'art. 7 e dell'10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, alla ricorrente non è stato comunicato né l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso *de quo* né il preavviso di rigetto, strumenti a mezzo dei quali l'Amministrazione avrebbe potuto avviare anche un sorta di soccorso istruttorio necessario al supporto della propria motivazione conclusiva.

Per tali motivi è evidente che il provvedimento di esclusione della ricorrente - che era (ed è) in possesso dei titoli previsti per l'inserimento nella graduatoria sin dall'inizio – non ha alcun fondamento (fattuale e , soprattutto giuridico) e quindi deve essere disapplicato dal Giudice; proprio in virtù di tale disapplicazione, quindi, deve essere disposto il reinserimento della ricorrente nella graduatoria in parola con recupero del punteggio maturato sino ad oggi.

Da ultimo è bene sottolineare che la ricorrente, in mancanza dell'inserimento in graduatoria per cui si procede, non è stata messa in condizione di partecipare utilmente alle convocazioni effettuate in base allo scorrimento della graduatoria negli anni indicati (e, con ogni probabilità, anche per l'avvenire, almeno fino all'esito del giudizio...); preclusione che, implicando una evidente perdita di



chances, non altrimenti suscettibile di ristoro, determina un pregiudizio irreparabile causato dalla impossibilità di avere una nomina a tempo determinato (ovvero a tempo indeterminato) in uno degli Istituti che potevano (e possono) aver bisogno di un docente con la qualifica ricoperta dalla docente Pizza.

Ipotesi, questa, non peregrina, se solo si considera che, anche l'anno scorso, la ricorrente a causa del mancato reinserimento de quo, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, per ottenere un posto a tempo determinato o, eventualmente, l'immissione in ruolo, con conseguente perdita della remunerazione connessa, e quantificata nella somma innanzi indicata.

Per tali motivi il ricorso andrà necessariamente accolto, riservata ogni ulteriore richiesta anche in punto di danni eventualmente patiti e/o patienti all'esito del giudizio.

Per quanto sopra ampiamente esposto, la Prof.ssa Giuseppina Pizza, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato

RICORRE

alla SV Ill.ma affinché, fissata udienza di comparizione delle parti, previa ogni eventuale occorrenda declaratoria, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Contrariis rejectis,

1) accertare l'illegittimità e, conseguentemente, disapplicare e/o annullare:

- il Decreto prot. N. 8930 del 29 maggio 2015 a firma del Dirigente del MIUR – USR per il Veneto con cui la ricorrente è stata esclusa “*dal concorso ordinario per l'accesso al profilo di Guardarobiera in quanto non in possesso di alcun titolo di studio previsto dall'art. 1 del bando*”;

- il provvedimento prot. N. 3435/CP/C07 è stato disposto il **depennamento** della Prof.ssa Pizza dalle per il triennio 2014/2017 nonché la illogica **rideterminazione** e **decurtazione** del punteggio dalla stessa maturato;

- le Graduatorie di Istituto di III^ fascia personale ATA valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente pregiudicando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;

- il D.M. 26 giugno 2008, n. 59 nella parte in cui all'art. 2.5, punto E) stabilisce che per l'accesso alla qualifica di guardarobiere occorre il “*Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda*” nonché tutti i provvedimenti (regolamentari e/o amministrativi), ancorché non noti,



connessi, conseguenti e/o presupposti che impediscono alla ricorrente di partecipare al concorso ovvero di essere inserita nella prima fascia delle graduatorie di istituto di III^ Fascia personale ATA valide per il triennio 2014/2017;

2) ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza:

- ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla partecipazione al concorso *de quo* nonché al re-inserimento *pleno iure* nella graduatoria, con il punteggio spettante e ad oggi maturato;

- ad accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella medesime graduatorie;

In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Dichiarazione I.I.S.S. Vendramin Corner di Venezia del 29.10.2015;
2. Contratto di insegnamento stipulato con I.I.S.S. Vendramin Corner di Venezia anno 2015;
3. Bando di Concorso di aggiornamento graduatorie prot. N. 3576/c7C – Guardarobiera/2015;
4. Decreto prot. N. 8930 del 29 maggio 2015 a firma del Dirigente del MIUR – USR di esclusione dal concorso;
5. Provvedimento prot. N. 3435/CP/C07 a firma dirigente I.I.S.S. Vendramin Corner di Venezia di depennamento della Prof.ssa Pizza dalle Graduatorie di Istituto di III^ fascia personale ATA per il triennio 2014/2017 e rideterminazione e decurtazione del punteggio dalla stessa maturato;
6. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale;
7. Attestato di Idoneità prot. N. 14876 del 06.02.1996;
8. Attestato di Idoneità prot. N. 10948 del 10.12.1996;
9. Diploma di Modellista Sartoriale del a.s. 1996/97;
10. Attestato di Idoneità all'Insegnamento del 21.05.1994.
11. Sentenza TAR Lazio-Roma, III-bis, n. 8864/2014.

Con ogni e più ampia riserva anche in via istruttoria ai sensi del codice di rito.

DICHIARAZIONE DI VALORE: *Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002 inserito dall'art. 37 comma 6 lett b) del DL 98/2011 convertito con Legge 111/2011 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 bis del DPR 115/2002 inserito dall'art. 37 comma 6 lett b) del DL 98/2011 convertito con Legge 111/2011, e, pertanto, non è dovuto alcun contributo unificato.*



Con ossequio

Venezia-Mestre, li 18 ottobre 2017

Avv. Denis Rosa

